



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce — Sezione prima civile — composta dai  
Signori:

- 1) Dott. Cosimo ALMIENTO - Presidente
- 2) Dott. Anna Rita PASCA - Consigliere est.
- 3) Dott. Massimo ORLANDO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 489 del Ruolo Generale  
delle cause dell'anno 2011

TRA

- APPELLANTE -

E

- APPELLATO -

*Sent. n. 1136/16  
Cron. 2827  
Rep. 1531*

*Alpa*



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

comparsa di costituzione e risposta in appello

**APPELLATO**

**- APPELLATO CONTUMACE -**

All'udienza del 23 novembre 2016 le parti discutevano oralmente riportandosi alle rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva decisa come da sentenza e dispositivo letti in udienza ex art. 281 sexies c.p.c..

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo è così testualmente ricostruito nell'appellata sentenza nr.763/2010 dell'adito Tribunale di Lecce:

*<<Con atto di citazione del 3 marzo 1999 esponeva che il 29 aprile 1998 presso la sede della di Lecce, in virtù del rapporto di fiducia esistente con l'istituto di credito, sottoscrisse l'ordine per l'acquisto di obbligazioni con scadenza decennale (1998-2008) emesse da e denominata "Russia", per l'importo di lire*

*Appresa la notizia del mancato pagamento degli interessi da parte della Federazione Russa per circa 446 milioni di dollari relativi ad un debito nei confronti della Germania, e della declaratoria di nullità delle cedole da parte di si era recato presso la banca dove apprendeva che l'obbligo di corrispondere gli interessi pattuiti del 6,40% era collegato alla condizione del mancato evento "default" consistente nel fatto incerto dell'inadempimento, parziale o totale, da parte della Russia del suo debito estero, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento allegato all'offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario.*

*Solo dopo qualche giorno l'attore veniva messo nelle condizioni di visionare detto Regolamento,*

*Risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, il adiva questo Tribunale perché, in accoglimento della domanda, dichiarasse che la clausola derogativa della competenza per territorio con individuazione del Foro di Milano contenuta nel regolamento era nulla ed*



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

*improduttiva di effetti con declaratoria di competenza di questo Tribunale; dichiarasse nulla e improduttiva di effetti la clausola n.5 del regolamento; dichiarasse che \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 1374 c.c., era tenuta a corrispondere l'interesse legale maturato dal di dell'emissione del prestito obbligazionario secondo le modalità previste nel Regolamento; dichiarasse l'illiceità del comportamento tenuto dalla \_\_\_\_\_ incaricata di collocare sul mercato i titoli obbligazionari emessi da \_\_\_\_\_ per essere venuta meno all'obbligo di trasparenza, con declaratoria che la stessa è tenuta a garantire all'attore il rimborso della perdita secca con condanna al pagamento delle relative somme, il tutto con vittoria di spese e compensi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'attore depositando fascicolo di parte.*

*Si costituiva, altresì, la Banca \_\_\_\_\_ la quale deduceva la totale infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, non potendo esserle ascritto alcuna responsabilità dell'accaduto.*

*Si costituiva \_\_\_\_\_ - Banca \_\_\_\_\_ la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio di questo tribunale essendo competente il tribunale di Milano in virtù della clausola derogativa espressa. Nel merito, rilevava la legittimità della clausola n.5 del regolamento e, quindi, l'infondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.*

*Spiegava, poi, intervento volontario il \_\_\_\_\_ associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori - il quale, oltre ad associarsi alla domanda proposta dal \_\_\_\_\_ chiedeva che venisse dichiarata la vessatorietà delle clausole 5 - 7 - 12 del Regolamento e che fosse inibito alle parti convenute l'uso di dette condizioni generali.*

*All'udienza del 25 gennaio 2001 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte del procuratore dell'attore.*

*Riassunto il giudizio, all'udienza del 29 gennaio 2002 veniva nuovamente interrotto per incorporazione della Banca \_\_\_\_\_ in Banca \_\_\_\_\_*

*Riassunto di nuovo il giudizio ed espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva assunta prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, alla pubblica udienza del 31 marzo 2010, sulle conclusioni rassegnate dai*

*Alene*



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

*procuratori delle parti, a seguito di discussione orale disposta ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.>>.*

Con sentenza nr. 763/2010 - resa ex art. 281 sexies c.p.c. - il Giudice onorario dell'adito Tribunale ha così testualmente disposto: << 1. Dichiaro la competenza per territorio di questo Tribunale a conoscere del presente giudizio, stante la natura vessatoria della clausola derogativa del foro contenuta nell'art. 12 del Regolamento allegato all'offerta pubblica di prestito obbligazionario; 2. Dichiaro vessatoria e improduttiva di effetti la clausola n.5 del medesimo Regolamento; 3. Dichiaro l'obbligo di corrispondere all'attore una somma pari agli interessi legali per l'intera durata del rapporto sul capitale investito a decorrere dal mese di aprile 1998 e fino all'aprile 2008, con cadenza semestrale, oltre interessi successivi; 4. Per l'effetto, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle predette somme in favore dell'attore; 5. Dichiaro che la s.p.a. ha violato l'obbligo di informazione nella collocazione del titolo per cui è giudizio; 6. Per l'effetto, condanna s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attore a titolo di responsabilità precontrattuale, che liquida in via equitativa in euro oltre interessi legali dal dì della domanda e fino all'effettivo soddisfo; 7. Dichiaro l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla s.p.a.; 8. Per l'effetto, inibisce alle convenute l'uso delle clausole n.5 e n.12 del citato Regolamento; 9. Condanna

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in complessivi euro per diritti e onorari, oltre ad euro per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, oltre al rimborso di quanto eventualmente anticipato per c.i.u.; 10. Condanna s.p.a. e s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute dai rispettivi legali rappresentanti pro tempore, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ha reso la dichiarazione di rito, che liquida in complessivi euro per diritti ed onorari, oltre



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

*ad euro* per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge, oltre al rimborso di quanto eventualmente anticipato per c.t.u.>>.

Per la riforma di tale sentenza

s.p.a., in persona dei suoi dirigenti legali rappresentanti p.t., proponeva il presente appello con atto notificato il 12 maggio 2011, cui resistevano e Puglia, sede di Lecce. All'udienza del 07 dicembre 2012 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che rimaneva contumace.

All'udienza del 23 novembre 2016 le parti discutevano oralmente riportandosi alle rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva decisa come da sentenza e dispositivo letti in udienza ex art. 281 sexies c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente è opportuno delimitare l'ambito del presente giudizio di appello, escludendo le statuizioni della sentenza resa dal giudice di primo grado avverso le quali non è stata proposta dalle parti alcuna censura. Va pertanto rilevato che, poiché coperte da giudicato, non possono più essere poste in discussione: 1°) la competenza per territorio (capo n.1 del dispositivo dell'appellata sentenza); 2°) la responsabilità di per violazione dell'obbligo d'informazione nella collocazione del titolo per cui vi è causa; 3°) la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dal a titolo di responsabilità precontrattuale; 4°) l'entità degli stessi, liquidati in via equitativa (capi n.5 e 6 del dispositivo dell'appellata sentenza).

2. - Chiamato a decidere sull'atto di appello proposto, l'odierno collegio giudicante deve preliminarmente pronunciarsi sulla contestata ammissibilità dell'intervento volontario adesivo spiegato dal Puglia. In particolare insiste nell'affermare che l'intervento nel giudizio da parte del Puglia sia inammissibile perché:

a) per spiegare un intervento adesivo dipendente (tale definito quello del ) sia necessario essere titolare di un interesse qualificato, non di mero fatto, ma giuridico;

b) in ogni caso il Puglia non sarebbe in possesso di tutti i requisiti *ex lege* previsti per il riconoscimento della legittimazione ad agire

APozze



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

in giudizio alle associazioni rappresentative dei consumatori.

Il motivo è infondato sulla base delle considerazioni che seguono.

- **I)** L'intervento spiegato dal Puglia deve essere inquadrato, sotto il profilo giuridico, come intervento volontario adesivo autonomo. Il terzo, infatti, pur assumendo una posizione parallela a quella di una delle parti, ha avanzato domande autonome, facendo valere un proprio diritto. E' di palmare evidenza che l'intervento da parte del sia giustificato dalla necessità di tutelare un proprio interesse giuridico, individuabile alla luce dell'art. 2 dello Statuto Nazionale, in cui si legge "l'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori e utenti", finalità - questa - perseguita anche attraverso "iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi". Tutto ciò è corroborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sancito che "l'ente esponenziale degli interessi degli utenti è legittimato a proporre tutte quelle domande che sono volte ad eliminare gli effetti delle violazioni in danno degli utenti medesimi e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali" (Cass.17351/2011); e ancora: "In tema di clausole vessatorie nei contratti del consumatore, la struttura articolata dell'articolo 1469 sexies cod. civ., che prevede la relativa azione inibitoria, attribuendo al riguardo un potere discrezionale al giudice, contiene più disposizioni, aventi natura diversa: nel primo comma si riconosce la legittimazione delle associazioni rappresentative dei consumatori e di altri soggetti ad adire il giudice; nel secondo comma si tratta della fase cautelare, mentre nel terzo si prevede la pubblicazione della sentenza. Poiché, allora, la riconosciuta legittimazione di cui al primo comma non attiene alla sola fase cautelare e, del resto, la disposizione di cui all'ultimo comma, peraltro non direttamente collegata al secondo, non può essere riferita unicamente alla eventuale fase cautelare, si deve concludere che la suddetta legittimazione sussiste anche in ordine al procedimento di merito a cognizione piena" (Cass. 4467/2006). Il con il suo intervento chiede che siano dichiarate vessatorie alcune clausole del dedotto Regolamento che disciplina la collocazione sul



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

mercato delle obbligazioni Russia, sulla base di un interesse associativo diretto alla tutela di una moltitudine di consumatori e risparmiatori, interesse strettamente connesso a quello del

- II) L'art. 1469 *sexies* c.c. (oggi art. 37 del Codice del Consumo) attribuisce alle associazioni rappresentative dei consumatori la legittimazione ad agire in giudizio solo se le stesse siano in possesso dei requisiti previsti all'art 5 l. 281/1998 (oggi art. 137 Cod del Cons.). In particolare devono essere rappresentative a livello nazionale, requisito la cui sussistenza viene contestata dall'appellante con riferimento al

Puglia, eccezione che l'odierna Corte non considera condivisibile. Come correttamente rilevato da parte appellata, infatti, il Puglia costituisce una derivazione territoriale regionale del Codacons nazionale, come si evince dal combinato disposto dell'art 6 dello Statuto

Nazionale (Il è strutturato in un'organizzazione centrale e in sezioni regionali) con l'art. 1 dallo statuto regionale Puglia (detta associazione è un'emanazione del Nazionale dal quale è autorizzata ad operare sul territorio regionale, uniformandosi al suo statuto e alle sue direttive). I diversi organi di cui è costituito il

Puglia, nel perseguimento dello scopo sociale e nello svolgimento delle loro funzioni, devono costantemente assicurare l'attuazione delle direttive nazionali, proprio per consentire un'uniforme tutela dei consumatori su tutto il territorio nazionale. Ciò legittima pienamente l'intervento adesivo spiegato dal Puglia.

3. - Nel merito, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara vessatoria e improduttiva di effetti la clausola n.5 del Regolamento. In particolare la censura mossa da poggia su due diversi profili: - a) non assoggettabilità della clausola a giudizio di vessatorietà in quanto attiene all'oggetto del contratto e al suo contenuto economico (non sottoponibile a giudizio di vessatorietà ex art. 34 comma 2 codice del consumo); - b) non assoggettabilità della clausola a giudizio di vessatorietà in quanto non crea uno squilibrio sostanziale fra le parti.

Anche tale censura non può essere condivisa.

L'art. 5 del Regolamento del prestito prevedeva che, a fronte del rimborso del capitale in un'unica soluzione alla data del 18 dicembre 2008,

*Alonso*



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

si impegnava a corrispondere un interesse annuo lordo del 6,40% sul valore nominale delle obbligazioni, salvo che, qualora da informazioni pubbliche rilevasse *"il verificarsi e/o la sussistenza di un evento di default della Russia in relazione al suo debito estero"*, Mediobanca esercitasse *"la facoltà, a suo giudizio e senza oneri a proprio carico, di cessare il pagamento degli interessi"*. A seguito dell'esercizio, da parte di Mediobanca, della predetta facoltà, la cedola in corso e le cedole con godimento successivo alla data di esercizio di tale facoltà sarebbero state *"nulla e prive di qualsiasi effetto"*. Preliminarmente non è quindi condivisibile la circostanza per cui la suddetta clausola non possa essere sottoposta a giudizio di vessatorietà in quanto attinente all'oggetto del contratto (punto sub "a" che precede), poiché l'oggetto dello stesso è rappresentato dal prestito con restituzione del capitale garantito alla scadenza e pagamento delle cedole al tasso individuato.

Anche la censura sintetizzata sub lettera "b" che precede non può essere condivisa, in quanto la sussistenza di vessatorietà risulta correttamente e motivatamente affermata dal primo giudice nell'appellata sentenza, ove in particolare si afferma che la vessatorietà va affermata *<<in relazione al disposto di cui all'art.1469 bis c.c., nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dal dec. Legisl. n.206/2005, atteso che prevede un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore, come rilevato, peraltro, dal c.t.u. nominata nel corso del giudizio, laddove rimette al mero giudizio unilaterale della Banca proponente la decisione di cessare il pagamento degli interessi in caso rilevi il verificarsi di un "default" dalla Russia in relazione al suo debito estero, ove si consideri anche la genericità della formulazione della stessa clausola>>* (ved. sentenza appellata, pag.6).

La giurisprudenza posta dall'appellante a fondamento del gravame, e cioè la sentenza della Corte di Appello di Milano n.2259/2010 (con la quale, nel rigettarsi l'appello avverso la sentenza n.2831/07 del Tribunale di Milano, veniva confermato il rigetto della richiesta di dichiarare vessatoria la clausola contenuta nell'art.5 del regolamento del prestito obbligazionario denominato "Russia" a capitale garantito), oltre ad avere una valenza limitata per essere stata nella stessa valutata una sola delle ragioni





Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Reperit. n. 1591/2016 del 23/11/2016

di nullità dedotte in detto contenzioso da parte attrice (ritenendosi tardivamente introdotte le ulteriori questioni di nullità sollevata dall'attore nella citazione in riassunzione), risulta annullata con rinvio dalla Cassazione con sentenza n.15.408 del 26 luglio 2016, con la quale la S.C., oltre a rilevare che costituisce principio oramai consolidato la rilevanza d'ufficio dell'esistenza di una causa di nullità *<<diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio>>*, ha sostanzialmente in motivazione rilevato la vessatorietà della clausola in questione. La S.C. ha infatti cassato la pronuncia della Corte di Appello di Milano, con rinvio ad altra sezione per nuovo esame, segnalando che la motivazione ivi contenuta in ordine *<<all'alea implicita in un contratto come quello in oggetto>>* è *<<del tutto apodittica>>*, essendo al contrario comunque necessario *<<verificare non solo la reale volontà delle parti ma anche la capacità di tale clausola di alterare significativamente il sinallagma contrattuale a favore della parte predisponente. Nessuna attenzione è stata infatti riservata all'entità del maggior saggio di interesse corrisposto dalla banca a fronte del suo profitto imprenditoriale connesso al regolare andamento del titolo. Così come nessuna attenzione è stata accordata al funzionamento della clausola e alle conseguenze in caso di default dell'emittente. In particolare, a fronte di una clausola che attribuisce, in questa ipotesi, l'unilaterale potestà di sospendere l'erogazione degli interessi anche verificata l'esistenza di un eventuale meccanismo di riduzione degli stessi s/o di facilitazione del risparmiatore al rimborso anticipato del capitale>>* (così cassazione cit., sez. I, sentenza n.15408/2016, pag.7-8).

Orbene, nel caso in esame dalla c.t.u. espletata in primo grado è emerso che: 1°) difetta il necessario equilibrio di posizione contrattuale in danno del consumatore nel cit. art.5 del regolamento del prestito, nella parte in cui *<<Mediobanca si riserva la facoltà, a suo giudizio e senza oneri a proprio carico, di cessare il pagamento degli interessi nel caso in cui rilevi attraverso informazioni pubblicamente disponibili il verificarsi e/o la sussistenza di un evento di default della Russia in relazione al suo debito estero...>>* senza che venga per esempio prevista la facoltà del

AP  
Pescia



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

risparmiatore al rimborso anticipato del capitale, circostanza che in concreto ha comportato un deprezzamento del titolo di € (pari ad euro – in conseguenza del "default" – pari ad euro (ved. relaz. del c.t.u. in primo grado);

2°) l'espressione contenuta nell'art. 5 cit. è, oltre che aleatoria, generica e di difficile comprensione;

3°) il pregiudizio per il risparmiatore risulta aggravato dalla <<tempistica per l'emissione dell'obbligazione in oggetto avvenuta alla fine di aprile 1998, praticamente solo quattro mesi prima dell'evento "default">>, con sospensione definitiva del pagamento delle cedolè per interessi per il decennio di durata del contratto, cioè sino al 31.12.2008. E tanto, ancor più ove si consideri che la banca, quale operatore qualificato, aveva l'obbligo di attingere anche aliunde informazioni sulla situazione di instabilità finanziaria della Russia, mettendone al corrente il risparmiatore. Nessuna prova ha invece fornito la Banca di non essere venuta a conoscenza dell'imminenza di tale evento attraverso canali di informazione accessibili agli operatori specializzati.

In tale contesto ritiene quindi la Corte condivisibile la decisione del Tribunale, sussistendo la ritenuta vessatorietà delle clausole in esame.

4. – In applicazione del principio di soccombenza, al quale non vi sono ragioni per derogare, al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento dei compensi del presente grado del giudizio in favore di e dell'Erario stante l'ammissione di Codacons al gratuito patrocinio per il primo grado del giudizio, valida anche per il presente grado ex art.75 d.p.r. n.115/2002. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dei valori medi di cui al d.m. n.55/2014, dell'attività difensiva svolta (con esclusione, quindi, della fase istruttoria, non svoltasi in appello) e, limitatamente all'Erario della riduzione del 50% ex d.p.r. n.115/2002, in ossequio all'orientamento espresso dalla Cassazione da ultimo con l'ordinanza n.18167/2016.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 12 maggio 2011 da



Sentenza n. 1136/2016 pubbl. il 23/11/2016

RG n. 489/2011

Repert. n. 1591/2016 del 23/11/2016

Banca \_\_\_\_\_ in persona dei suoi  
dirigenti legali rappresentanti p.t., nei confronti di \_\_\_\_\_ e  
Puglia, sede di Lecce, in contraddittorio con  
s.p.a., avverso la sentenza nr.763/2010 del Tribunale di Lecce, sezione  
prima civile, così provvede:  
1) rigetta l'appello;  
2) condanna Banca \_\_\_\_\_ in persona dei  
suoi dirigenti legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore di  
delle spese processuali del presente grado di giudizio,  
liquidate in complessivi €. \_\_\_\_\_ per compensi, oltre IVA, CAP e  
rimborso forfetario in misura del 15% a termini di legge, nonché al  
pagamento, in favore del \_\_\_\_\_ e, per esso, in favore dell'Erario, delle  
spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi  
per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario in misura  
del 15% a termini di legge; dichiara spese e compensi irripetibili nei  
confronti della contumace \_\_\_\_\_ s.p.a.

*V. Alessa*

Lecce, 23 novembre 2016

Il Consigliere est.

Dott. Anna Rita Pasca

*Anna Rita Pasca*

Il Presidente

dott. Cosimo Amadio

*Cosimo Amadio*

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Martina Casazza*